



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/05/2022

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

**PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI**
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Data: 23/05/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data: 23/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

L'anno duemilaventidue addì VENTOTTO del mese di maggio alle ore 08,30, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
MASSARI Flavio	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
PERRUCCI Gregorio	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
CAPOGROSSO Agostino	P	
PESARE Pasquale	P	
PERRUCCI Vito	P	
POLIMENO Sebastiano	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
SAMMARCO Domenico	P	
INGROSSO Loredana		A
GENTILE Gregorio		A
BULLO Lorenzo	P	
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		A
PUGLIA Roberto		A
BRECCIA Cosimo		A
DUGGENTO Dario	P	

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Visti:

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario n. 49;
- Lo Statuto del Comune di Manduria;

Visto il D.Lgs n. 360 del 28.09.1998 art. 1 comma 3 e s. m. e i., istitutivo dell'addizionale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191 e s. m. e i.;

Considerato che ai sensi del sopraccitato decreto, art. 1, comma 3, sostituito dall'art. 1, comma 142 lettera a) della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Atteso che l'art.1 comma 3-bis del D.Lgs. n.360/98, testualmente recita: "*Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*";

Dato atto che la soglia di esenzione attualmente in vigore è conforme a tale previsione, prevedendo due fasce di reddito, la prima in esenzione fino a € 7.000,00, la seconda applicando l'aliquota di 0,8 punti percentuali;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n.77 del 28/07/2015, con la quale si è provveduto a definire l'aliquota di addizionale comunale Irpef per l'anno 2015;

Richiamata inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/03/2021 ad oggetto: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021", con la quale si è provveduto a confermare per l'anno 2021 quanto stabilito con D.C.C. n.77/2015;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con cui è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Dato atto che il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, ha disposto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e rilevato che la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) non prevede il blocco della leva fiscale dei Comuni, (inizialmente prevista per il 2016 dalla L. 208/2015 e successivamente confermata fino al 2018 prima dalla L. 232/2016 e poi dalla L.205/2017) e verificata la possibilità, nell'ambito delle politiche di bilancio, di confermare per l'anno 2022 l'aliquota di addizionale comunale Irpef in vigore per il 2021, pari allo 0,8%;

Preso atto che per l'esercizio 2021 è stata accertata, a titolo di addizionale Irpef, la somma di € 1.962.099,11 e che la quantificazione del gettito del tributo di cui trattasi per l'anno 2022 può essere determinata in € 1.982.000, dando atto che il predetto importo non è superiore a quanto incassato nel precedente esercizio 2020 in conto competenza e in conto residui nell'esercizio 2021;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, confermando anche per il 2022 le aliquote approvate con D.C.C. n.32/2021;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto inoltre l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 che testualmente recita: *"Specifiche tecniche per l'invio delle delibere*

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.;

2.Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 48 e 42, comma 1, lettera f);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata e condivisa la su esposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, in deroga all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, giusto il disposto dell'art.1, comma 683 della Legge 147/2013;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 36 del 28.05.2022;

Con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti	n.	21
Consiglieri Assenti	n.	4 (Ingrosso, Puglia, Gentile, Breccia)
Consiglieri Votanti	n.	21
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Duggento, Bullo, Ferretti De Virgilis, Mariggìò, Pesare, Capogrosso, Perrucci G.)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in 0,8 punti percentuali, come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Manduria;
3. di quantificare per l'anno 2022, la somma da inserire in bilancio in € 1.982.000,00;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero dell'economia e delle finanze con propria nota del 6 aprile 2012 prot. n. 5343, con la quale è stata resa nota l'attivazione in pari data, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
5. Visto inoltre l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 che nel dettare le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione dei provvedimenti sul portale di cui al punto precedente, lascia inalterato il modus operandi previsto per le Deliberazioni relativa all'Addizionale Irpef;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione con il seguente esito:

Consiglieri Presenti	n.	21
Consiglieri Assenti	n.	4 (Ingrosso, Puglia, Gentile, Breccia)
Consiglieri Votanti	n.	21
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Duggento, Bullo, Ferretti De Virgilis, Mariggìò, Pesare, Capogrosso, Perrucci G.)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 28/05/2022

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2022

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. DINOI GREGORIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).